



**COMUNE DI MODENA**  
**Settore Risorse Finanziarie e affari istituzionali**  
**Servizio Tributi**  
**Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del territorio**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI – TARI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 24/07/2014  
successivamente modificato con:

Deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 27/07/2015;  
Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28/04/2016;  
Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30/03/2017;  
Deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_ del \_\_\_\_/2018;

## **INDICE**

### **CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 – Istituzione del tributo
- ART. 2 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili dell'obbligazione tributaria
- ART. 3 – Esclusioni dal tributo
- ART. 4 – Commisurazione della tariffa del tributo
- ART. 5 – Determinazione della superficie imponibile
- ART. 6 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- ART. 7 – Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio
- ART. 8 – Riduzioni ed esenzioni tariffarie
- ART. 9 – Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero
- ART. 9 bis – Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari e non
- ART. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
- ART. 11 – Tributo giornaliero
- ART. 12 – Dichiarazioni
- ART. 13 – Decorrenza del tributo
- ART. 14 – Riscossione, accertamenti e rimborsi
- ART. 15 – Sanzioni
- ART. 16 – Disposizioni finali

### **ALLEGATI:**

- ALLEGATO A - Classificazione delle utenze domestiche e relativi coefficienti
- ALLEGATO B - Classificazione delle utenze non domestiche e relativi coefficienti
- ALLEGATO C - Tabella di classificazione utenze domestiche non residenti
- ALLEGATO D - Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
- ALLEGATO E - Tabella delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie di cui agli art. 7 – 8 – 9 - 10
- ALLEGATO F - Regolamento dell'Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Modena per la disciplina del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Titolo II – Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
- ALLEGATO G - Riduzioni e Agevolazioni tariffarie per il conferimento differenziato dei rifiuti presso i Centri di Raccolta di cui all'art. 9, comma 4

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 – Istituzione del tributo**

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo le disposizioni dell'art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni (richiamata nei successivi articoli come L. 147/2013), con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il tributo è determinato secondo i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al regolamento approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.
3. L'attività di gestione dei suddetti rifiuti, qualificata di servizio di "pubblico interesse" svolto in regime di privativa pubblica dalla normativa vigente, comprende le varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale dei rifiuti, ed è disciplinata dal Regolamento dell'Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Modena per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati – agenzia soppressa con LR n.23 del 2011 e le cui attività sono state trasferite ad AteERSir - adottato ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge Regionale 6 settembre 1999 n. 25, con delibera n. 29 del 27 novembre 2006 dell'Assemblea Consorziale e successive modificazioni; a tale regolamento ci si riferisce in particolare per i criteri di assimilazione contenuti nel titolo II “Assimilazione di rifiuti speciali a rifiuti urbani: principi generali”, di cui all'allegato F.
4. Si applica, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della L. 147/2013, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art.19 del D.Lgs 30.12.1992 n.504, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale ed applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
5. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), come previsto dai commi 682 e 702 dell'art. 1 della L. 147/2013.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

### **ART. 2 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della obbligazione tributaria**

1. Il tributo è dovuto da chi possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, ivi compreso il caso di possesso di un locale o area non effettivamente utilizzati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, secondo quanto stabilito dalla legge cui si fa, in ogni caso, rinvio. I possessori, gli occupanti

o i detentori sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico istituito per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I locali e le aree si presumono posseduti, occupati o detenuti e quindi soggetti al tributo, anche ai fini degli accertamenti, dalla data in cui sono stati predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (acqua, gas, energia elettrica, ecc..) o dalla data desumibile da atti (iscrizioni, licenze, ecc..) o fatti (arredi, presenza di macchinari, attrezzature, ecc...) comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile, finché queste condizioni permangono e salvo prova contraria e documentata.
3. In mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. E' tenuto al pagamento del tributo:
  - per le abitazioni e le relative pertinenze, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di occupazione dei locali, ovvero abbia sottoscritto la denuncia ai fini della tassa sui rifiuti e servizi. Nel caso in cui in una abitazione nessuno abbia posto la residenza né presentato la dichiarazione, l'accertamento viene fatto nei confronti del possessore;
  - per i locali di uso abitativo e relative pertinenze, affittati in modo occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno, il tributo è dovuto dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento del bene o dal gestore dell'attività di affittacamere. Nel caso di subaffitto, il soggetto destinatario del tributo rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale;
  - per i locali non ad uso abitativo e le aree scoperte, il titolare dell'attività o la persona giuridica attraverso il legale rappresentante, ovvero il soggetto che occupa o gestisce o detiene tali superfici; per i centri commerciali integrati e per le multiproprietà il tributo è dovuto dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali e le aree scoperte d'uso comune;
  - per le organizzazioni prive di personalità giuridica il tributo è dovuto da chi le presiede o le rappresenta, in solido con tutti i soci.

### **ART. 3 –Esclusioni dal tributo**

1. Non sono assoggettati al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità .
2. Presentano le caratteristiche di cui al comma 1:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici;

b) scale, androni e le altre parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, ma resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;

c) la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono invece soggetti al tributo i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a : spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta di accesso e simili;

d) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di utenze;

e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che l'esclusione del tributo è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;

f) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici nonché le relative aree accessorie o cortilive;

g) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito appartenenti a collegi, convitti, caserme, comunità civili e religiose;

h) edifici o locali adibiti al culto;

i) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;

j) aree adibite in via esclusiva ad aree di manovra, transito e sosta gratuita dei veicoli, marciapiedi e aree intercluse da stabile recinzione esterna;

k) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili , ad eccezione delle aree scoperte operative nonché le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, ivi compresi balconi e terrazze esterne e scoperte e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

m) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, come definite dall'art. 31 lett. 1) del "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" nell'Ambito Territoriale Ottimale di Modena adibite a :

1- laboratorio

2- sale operatorie;

3- ambulatori;

4- reparti di terapia intensiva o comunque soggette a isolamento;

5- sale di cura e degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

6- servizi igienici relativi a quanto elencato ai punti precedenti ed alle sale di cura e degenza non comprese nel precedente punto 5.

3. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sostiene integralmente le relative spese di funzionamento.

#### **ART. 4 – Commisurazione della tariffa del tributo**

1. Il Consiglio Comunale approva annualmente, ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 – sulla base del piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana e preliminarmente approvato da ATERSIR, quale autorità competente ai sensi della legge regionale n. 23/2011 – la tariffa per ogni singola categoria d'utenza entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Nella predisposizione del piano finanziario le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti, vengono raccolte e inserite nel piano finanziario.
2. Il Consiglio Comunale provvede altresì a determinare i coefficienti e gli indici di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e di cui agli allegati A e B del regolamento.
3. La tariffa, ai sensi del D.P.R. 158/1999, si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e di una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica; è commisurata ai giorni annuali ed è applicata per anno solare.
5. Il criterio di classificazione delle utenze ai fini della definizione della tariffa si basa sulla effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte. Sino a che non siano operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, la tariffa è determinata in base ai coefficienti introdotti dal DPR. n.158/1999, tenendo conto delle specificità locali, monitoraggi o studi di settore.
6. In osservanza dell'art. 4 comma 2 del DPR 158/1999, alle utenze domestiche viene applicata una agevolazione generale nella ripartizione dei costi del servizio, secondo criteri razionali definiti annualmente in sede di approvazione delle tariffe.
7. Il criterio di classificazione delle utenze non domestiche si basa sulla attività economica prevalentemente svolta nei locali e nelle aree scoperte, tenuto conto della certificazione della CCIAA o di altri Organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
8. Nel caso di più attività economiche svolte nell'ambito dello stesso locale o area scoperta, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente sotto il profilo dei rifiuti urbani o assimilati conferiti al servizio pubblico.
9. Nel caso di più attività economiche svolte in locali fisicamente distinti l'uno dall'altro, ad ogni locale si applica la tariffa corrispondente all'attività svolta.
10. Qualora una parte della superficie delle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, a tale superficie si applica la tariffa prevista per l'attività ; se la superficie non è distinguibile si applica la tariffa delle utenze domestiche.

11. I parametri di riferimento per l'applicazione della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche, quali le classi ed i relativi coefficienti, sono riportati negli allegati A e B al presente Regolamento.
12. Alle attività economiche non ricomprese esplicitamente nell'elenco allegato B, viene attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.

## **ART. 5 – Determinazione della superficie imponibile**

1. La superficie imponibile degli immobili a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C), dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, è costituita, ai sensi dei commi 645 e 646 dell'art. 1 della L. 147/2013, dalle superfici calpestabili dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il soggetto passivo o responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 12, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
2. La superficie imponibile degli immobili non a destinazione ordinaria (categorie catastali D ed E) e delle aree scoperte è, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della L. 147/2013, quella calpestabile, misurata, per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
3. La superficie da conteggiare ai fini della tariffa è espressa in metri quadrati. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto se la frazione di metro quadrato è uguale o inferiore a 0,50, per eccesso se la frazione è superiore a 0,50.
4. Per le utenze domestiche sono computate le superfici tanto dei vani principali che dei vani accessori (ad esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, vano scale, ecc.), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad esempio: cantine, garages, lavanderie, portici, serre pavimentate, disimpegni, ecc.). La superficie dei locali ad uso cantine, ripostigli, legnaie, sottotetti e simili è computata limitatamente alla parte di tali locali con altezza superiore a m. 1,50.
5. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici dei locali principali o di servizio (ivi compresi uffici, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi anche di materie prime, semilavorati, prodotti, ecc...) e le aree scoperte destinate all'esercizio dell'attività, ad esclusione delle superfici ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in modo stabile solamente rifiuti speciali non assimilati, sia pericolosi che non pericolosi, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere i produttori, in base alle norme vigenti.
6. Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione infissa o ancorata al suolo e nel suolo e le aree scoperte operative ad uso privato, fatte salve le esclusioni di legge e del presente regolamento.

7. Nei locali e/o aree delle utenze non domestiche, ove si producono contestualmente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali in quantità significativa, la relativa superficie è ridotta nella misura indicata nell'allegato D al presente regolamento.
8. Ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della L. 147/2013, l'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tariffa decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto allineamento della banca dati comunale con quella catastale. Ai sensi del comma 647 dell'art. 1 della L. 147/2013, di cui all'art 9-bis del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214/2011, come modificato con legge 24.12.2012 n. 228 all'art. 1 comma 387, la superficie imponibile degli immobili a destinazione ordinaria sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri di cui al DPR n. 138 del 1998.

#### **ART. 6 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, le utenze domestiche sono suddivise in:
  - a. utenze domestiche residenti
  - b. utenze domestiche non residenti.
2. Per le utenze domestiche dei residenti si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici della popolazione. A tale fine il Comune rende disponibile al Gestore della riscossione, su adeguati supporti informatici e con cadenza periodica, almeno annuale, l'esatta composizione dei nuclei iscritti all'anagrafe. Il Gestore della riscossione provvede, con la medesima periodicità, ad aggiornare le proprie banche dati e ad apportare le opportune modifiche.
3. Per le utenze domestiche dei non residenti il numero degli occupanti, salvo documentata prova contraria, è definito nella tabella riportata nell'allegato C al presente Regolamento.
4. Nel caso di utenze domestiche prive di occupazione, il numero degli occupanti non può essere comunque inferiore ad uno.
5. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.

#### **ART. 7 – Applicazione del Tributo in funzione dello svolgimento del servizio**

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese



di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

2. Alle utenze che si trovano ad una distanza superiore a 300 mt dai punti di conferimento, come da standard di riferimento indicati nel Disciplinare Tecnico allegato alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale di Modena n. 41 del 29 agosto 2006 e perfezionato con Atto n. 78 del 14 dicembre 2006 e successive modifiche, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani o assimilati nei contenitori più vicini, è applicata la riduzione tariffaria indicata in allegato E al presente Regolamento. La tariffa è invece dovuta per intero anche quando la strada di accesso all'utenza è situata all'interno della zona in cui è attivato il servizio di raccolta dei rifiuti. Si intendono anche compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici compresi entro la distanza massima di 300 mt dai punti di conferimento, come da standard di riferimento indicati nel Disciplinare Tecnico sopra richiamato .

#### **ART. 8 - Riduzioni ed esenzioni tariffarie**

1. Sono previste riduzioni tariffarie, nella misura del 30% della quota variabile, come definite in sede di determinazione dell'articolazione tariffaria del tributo nel caso di:
  - a. abitazioni, non di residenza, tenute a disposizione dal proprietario ed utilizzate per un periodo non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, a condizione che nella comunicazione sia indicata la residenza principale e sia dichiarato che l'abitazione secondaria non è ceduta in locazione o in comodato a terzi;
  - b. abitazioni di coloro che sono iscritti all'AIRE o dimorano all'estero per più di 6 mesi all'anno, a condizione che l'alloggio non sia occupato da altri soggetti.
2. Alle utenze delle Istituzioni scolastiche statali si applica l'art 33-bis del DL 248/2007 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Comune può prevedere con apposito atto, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, l'esenzione di soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale, assistiti con continuità dai Servizi sociali, accollandosi l'onere del tributo, relativamente alla abitazione occupata direttamente.

#### **ART. 9 – Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero**

1. Le utenze domestiche che dispongono di un'area verde di pertinenza ad accesso esclusivo possono avviare ad autosmaltimento i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni unitamente alla frazione organica di origine domestica, come da articolo 46 e norme tecniche contenute nell'allegato D del Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale di Modena allegato alla delibera dell'Assemblea Consorziale n. 29 del 27 novembre 2006. A tali utenze è applicata la riduzione indicata nell'allegato E al presente Regolamento. La riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed ha validità pluriennale a condizione che questi dichiari il costante ed effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

- 1 bis Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. si applica la riduzione indicata nell'allegato E al presente Regolamento. La riduzione per compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per compostaggio individuale di cui al comma precedente, da concedersi su istanza dell'interessato secondo le modalità e i termini indicati da progetti comunali appositamente approvati.
2. Alle utenze non domestiche che comprovino di avere autonomamente avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani, sono applicate le riduzioni indicate nell'allegato E al presente Regolamento. L'agevolazione tariffaria è concessa a consuntivo su richiesta del produttore, a decorrere dalla data di presentazione della documentazione relativa ad un periodo minimo di sei mesi che comprovi la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e di quelli avviati al recupero e con allegata l'attestazione del soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti. La riduzione spettante sarà imputata negli avvisi di pagamento successivi all'attestazione del riconoscimento della stessa. Per la conferma della suddetta agevolazione è necessario presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, adeguata documentazione relativa ai rifiuti avviati al recupero. Per quanto attiene le differenziate autonomamente avviate a recupero dalle aziende, si applicano per gli imballaggi misti le prescrizioni della delibera della Giunta Regionale n. 2317 del 28/12/2009 avente per oggetto "D.G.R. n. 1620/2001 – Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti – modifica all'allegato A: capitolo 4 allegato n. 2 ed allegato n. 4."
3. Alle utenze che aderiscono formalmente a specifici servizi di raccolta differenziata organizzati dal Gestore del servizio ambientale, in base ai programmi autorizzati dal Comune, sono applicate le riduzioni indicate in allegato E al presente Regolamento, a condizione che vengano rispettate le modalità di conferimento stabilite nei progetti approvati. La riduzione spettante sarà imputata a consuntivo negli avvisi di pagamento successivi all'attestazione del riconoscimento della stessa. Per quanto attiene le raccolte domiciliarizzate (pap) di specifiche filiere che sono soggette a riduzioni tariffarie verranno individuati criteri quali/quantitativi al fine di applicare riduzioni di sconto proporzionali ai comportamenti non conformi al tipo di raccolta. Tali criteri saranno individuati nell'ambito di specifici progetti attuativi sottoposti all'approvazione del Comune.
4. Alle utenze domestiche e non domestiche che attuano il conferimento differenziato dei propri rifiuti urbani presso i Centri di Raccolta tramite un idoneo sistema che permetta di quantificare i conferimenti e ricondurli alle singole utenze si applicano le riduzioni di cui al documento allegato G al presente Regolamento. L'importo dell'incentivo non potrà essere maggiore o uguale all'importo della tariffa dovuta.
5. Alle utenze delle Istituzioni scolastiche non statali purché autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale, nonché delle scuole di formazione religiosa del clero della chiesa cattolica e dei relativi servizi accessori, che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale ed a condizione che sia positivamente verificata l'attività di raccolta differenziata, sono applicate le riduzioni e le agevolazioni nella misura complessiva dell'80% indicata nell'allegato E al presente Regolamento .

6. Ai locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, si applica la riduzione indicata nell'allegato E al presente Regolamento.
7. Alle utenze non domestiche prive di consumi di rete, se non nella misura necessaria a mantenere in efficienza gli impianti dell'immobile, con attività formalmente cessata e attestata da idonea documentazione, si riconosce, limitatamente al periodo in cui permangono tali condizioni, l'agevolazione indicata nell'allegato E al presente Regolamento. Per usufruire dell'agevolazione il contribuente deve presentare apposita richiesta per ogni anno in cui sussistono dette condizioni. L'agevolazione potrà essere riconosciuta in sede di conguaglio, fatta salva l'eventuale verifica tecnica da parte degli uffici competenti di concerto con il Gestore.
8. Alle utenze non domestiche degli esercizi commerciali, con attività ridotta a non oltre 3 (tre) giorni di apertura settimanale, si riconosce l'agevolazione, nella misura complessiva del 50% della quota variabile della tariffa, come indicato nell'allegato E del presente Regolamento. Per usufruire dell'agevolazione l'esercente deve presentare apposita richiesta annuale con allegata idonea documentazione, compresa quella contabile, comprovante la sussistenza delle condizioni richieste. L'agevolazione, fatta salva la verifica tecnica degli uffici competenti e del Gestore, potrà essere riconosciuta in sede di conguaglio.
9. Alle utenze non domestiche di pubblici esercizi che cessino di detenere e utilizzare "slot machine" e simili precedentemente autorizzate ed in esercizio, si riconosce l'agevolazione, nella misura complessiva del 50% della quota variabile della tariffa, come indicato nell'allegato E del presente Regolamento. Per usufruire dell'agevolazione l'esercente deve presentare apposita richiesta annuale con allegata idonea documentazione comprovante la cessazione della detenzione ed utilizzo ovvero la revoca della autorizzazione all'esercizio. Ogni anno deve essere comunque presentata apposita comunicazione che attesta la sussistenza delle condizioni richieste. L'agevolazione, fatta salva la verifica tecnica degli uffici competenti e del Gestore, potrà essere riconosciuta in sede di conguaglio.

**ART. 9 bis – Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari e non**

(Legge 147/2013, art. 1 comma 652, comma 659 lettera e-bis e L.R. 16/2015, art. 3 commi 3 e 4)

1. È riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente definite e promosse dal Comune. La riduzione è così determinata:
  - a. per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico;

- b. per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi 300 mq. Per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione pari a 20 euro per ogni tonnellata.
2. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente definite e promosse dal Comune, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 460/1997 è riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile della tariffa pari 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.
  3. Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, rientranti nel progetto "Farmaco amico", è applicata una riduzione del 10% del valore economico della Quota Variabile della tariffa.
  4. Alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al Decalogo Legambiente Turismo) è riconosciuta una riduzione percentuale del 10% del valore economico della Quota Variabile della tariffa.
  5. Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione secondo le modalità e i termini indicati da progetti comunali appositamente approvati.

#### **ART. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia di cui all'allegato E del tributo dovuto.

#### **ART. 11 – Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituito apposito tributo in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno e a metro quadro, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, maggiorata della percentuale del 50% .
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed

aree pubbliche, con le modalità e nei termini previste per la stessa e parimenti s'intende assolto con il pagamento al Gestore della riscossione.

5. In caso di occupazione abusiva, la tariffa è recuperata in sede di accertamento, unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni dovute a norma del presente regolamento in misura proporzionale ai giorni di apertura ed alla superficie utilizzata.
6. Per il calcolo dei giorni si fa riferimento al periodo espressamente indicato dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da una specifica disposizione di legge.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
8. Non si procede alla riscossione e al rimborso del tributo in caso di importi annui inferiori ad euro 12,00.

## **ART. 12 – Dichiarazioni**

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte sia soggette che esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi devono presentare apposita dichiarazione al Gestore della riscossione entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. La dichiarazione può essere spedita anche per posta o tramite fax oppure per vie telematiche se attivate, eventualmente corredata da fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di imposizione rimangano invariate.
2. La dichiarazione ha effetto dalla data di inizio occupazione o variazione e vale anche per gli anni successivi se non mutano i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa. In caso di variazione, i soggetti tenuti al pagamento hanno l'obbligo di comunicare al Gestore, entro i 60 giorni successivi, le variazioni intervenute, compresa la cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree.
3. Il contribuente è responsabile del pagamento della tariffa fino alla presentazione della dichiarazione nei termini di cui sopra in mancanza, cioè nell'ipotesi di dichiarazione tardiva, la cessazione ha effetto dal giorno della sua presentazione.
4. La denuncia deve contenere:
  - a. l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA;
  - b. cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, la Pec se obbligatoria o disponibile;
  - c. per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali, la Pec se obbligatoria o disponibile;
  - d. l'ubicazione e gli estremi dell'identificativo catastale e la superficie dei singoli locali, nel caso di immobili a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) e non ordinaria (categorie catastali D ed E) oltre che delle aree e l'uso cui sono destinati, come previsto al precedente art. 5 ;

- e. la data di inizio della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree;
  - f. la provenienza;
  - g. la data in cui viene presentata la dichiarazione e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. Le variazioni avvengono d'ufficio nel caso in cui il Gestore della riscossione disponga di dati certi e incontestabili della fine dell'utilizzo dei locali e nei casi di modifiche nella composizione dei nuclei familiari dei residenti, che sono acquisiti periodicamente dai dati dell'anagrafe comunale e per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
6. Le richieste di esclusioni, riduzioni e agevolazioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e, qualora accordate, producono effetti a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Gli effetti competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova dichiarazione, fino a che persistono le condizioni richieste, fatti salvi i casi in cui sia necessario produrre in base al regolamento una documentazione annuale.

### **ART. 13 – Decorrenza del tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria e il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal giorno in cui la dichiarazione viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso, il tributo è dovuto fino a quando il contribuente non abbia presentato la dichiarazione di cessazione, dimostrando di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.

### **ART.14 – Riscossione, accertamenti e rimborsi**

1. Le attività di riscossione, accertamento e di rimborsi della tassa sui rifiuti sono gestite in conformità al comma 691 dell'art. 1 della L. 147/2013, e ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27.12.2006, n. 296 e comunque le disposizioni normative sui tributi locali.
2. Si applicano altresì le disposizioni del Regolamento comunale per l'Adesione all'accertamento limitatamente alle questioni di fatto, in particolare a quelle relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per fruire di riduzioni o agevolazioni.

3. L'importo del tributo dovuto per ciascun anno deve essere versato in tre rate: la prima con competenza semestrale e scadenza al 31 luglio, la seconda e la terza con competenza trimestrale e scadenza rispettivamente al 30 settembre e 31 dicembre, con conguaglio nella prima rata dell'anno successivo, fermo restando che è comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. Il Gestore della riscossione, almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata invia a ciascun contribuente un avviso di pagamento in cui sono indicati l'importo dovuto per il pagamento di ciascuna rata, o in un'unica soluzione, specificando le somme dovute a titolo di tributo e di tributo provinciale, la scadenza delle singole rate, le modalità di pagamento, i locali e le aree per cui il tributo è dovuto, e, per ciascuno di essi: la superficie imponibile, la categoria di contribuenza, la tariffa applicata.
4. Nel caso di modifica delle condizioni tariffarie nel corso dell'anno il Gestore della riscossione provvederà al recupero o alla restituzione della differenza con il pagamento dell'ultima rata dell'anno o con quella a conguaglio. Il contribuente nel caso di modifica tariffaria a suo favore può richiedere il ricalcolo delle rate residue, almeno 120 giorni prima della scadenza della prima delle stesse.
5. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data del versamento, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base giornaliera. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
6. E' ammessa la compensazione delle somme dovute dallo stesso contribuente a credito con quelle a debito, escluse quelle accertate, salvo deroghe disposte dal Comune.
7. Non si procede alla riscossione e al rimborso del tributo in caso di importi annui inferiori a Euro 12,00.

## **ART. 15 – Sanzioni**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica l'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 e successive modificazioni.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione nella misura minima del 100% del tributo non versato con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione nella misura minima del 50% del tributo non versato con un minimo di euro 50,00 .
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, inviato per la verifica del corretto adempimento degli obblighi tributari, di cui al comma 693 dell'art. 1 della L. 147/2013, entro il termine di 60 gg. dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione nella misura minima di euro 100,00.
5. Le sanzioni di cui al comma 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Per quanto non specificatamente disposto, si applica la disciplina delle sanzioni amministrative prevista per le violazioni delle norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, nonché le disposizioni regolamentari comunali vigenti.

#### **ART. 16 – Disposizioni finali**

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.



**COMUNE DI MODENA**  
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

**ALLEGATO A -    Classificazione delle utenze domestiche e relativi coefficienti**

<b>Componenti</b>	<b>Ka</b>	<b>Kb</b>
1	0,8	1
2	0,94	1,8
3	1,05	2,3
4	1,14	2,5
5	1,23	2,9
6 e oltre	1,3	3,4

**COMUNE DI MODENA**  
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

**ALLEGATO B - Classificazione delle utenze non domestiche e relativi coefficienti**

<b>Classi</b>	<b>Descrizione categoria</b>	<b>Kc</b>	<b>Kd</b>
1	Musei, biblioteche, scuole	0,45	3,63
	Associazioni, luoghi di culto	0,67	5,5
2	Cinematografi e teatri	0,3	2,5
3	Autorimesse, autotrasporti, spedizionieri	0,6	4,9
	Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,2
	Commercio all'ingrosso	0,77	6,3
4	Aree di: parcheggi - campeggi - distributori carburanti	0,16	1,3
	Impianti sportivi, palestre	0,38	3,1
	Distributori di carburante, autolavaggio	0,87	7,21
5	Stabilimenti balneari	*	*
6	Esposizioni, autosaloni	0,66	5,4
7	Alberghi con ristorante	*	*
8	Alberghi senza ristorante	1,01	8,25
9	Case di cura e riposo	1,44	11,8
10	Ospedali	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,1	9
12	Banche ed istituti di credito	1,07	8,78
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,43	11,75
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,29	10,5
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,98	49
23	Mense, birrerie, amburgherie	6	49,18
24	Bar, caffè, pasticceria	5,74	47
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	2,76	22,67

<b>Classi</b>	<b>Descrizione categoria</b>	<b>Kc</b>	<b>Kd</b>
	formaggi, generi alimentari		
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	*	*
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,95	57
28	Ipermercati di generi misti	2,38	19,5
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	28,70
	Banchi di mercato coperto:		
29.A	Banchi di mercato coperto generi alimentari	11,75	96,35
29.B	Banchi di mercato coperto ortofrutta, pesci, fiori	18,90	155,01
29.C	Banchi di mercato coperto beni durevoli	6,09	49,94
30	Discoteche, night-club	1,04	8,56

\* non presenti

\*\* attività con produzione di rifiuti speciali

**COMUNE DI MODENA**  
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

**ALLEGATO C -    Tabella di classificazione utenze domestiche non residenti**

<b>Superficie Da   mq.</b>	<b>Superficie A   mq.</b>	<b>Componenti</b>
0	50	1
51	80	2
81	100	3
101	120	4
121	140	5
141	Oltre 141	6

**COMUNE DI MODENA**  
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

**ALLEGATO D - Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche**  
**in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**  
(riduzione c. 649 - art. 1, L. 147/2013)

<b>Utenze non domestiche</b>	<b>Percentuale di riduzione della superficie (%)</b>
Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto, Gommista	35
Lavanderie a secco	30
Attività artigianali di produzione beni specifici nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli quali: <ul style="list-style-type: none"><li>• Falegnamerie, Carpenterie e simili Tipografie, Stamperie, Serigrafie, Incisioni, Vetrerie artistiche</li><li>• Produzione di allestimenti od insegne</li></ul>	20 10
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, ambulatori dentistici, odontotecnici	10
Distributori di carburante, autolavaggi,	5
Utenze strutture sanitarie: sale di cura e degenza	80

**COMUNE DI MODENA**  
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

**ALLEGATO E - Tabella delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie di cui agli art. 7 – 8 – 9 – 9 bis - 10**

<b>Riduzioni</b>	<b>Descrizione</b>	<b>QF %</b>	<b>QV %</b>
Art.7, c.2	<b>Fuori zona servizio raccolta</b> (riduzione c. 657 - art. 1, L. 147/2013)	60	60
Art.8, c.1	<b>Utenze domestiche non stabilmente attive</b> (riduzione c. 659 lett. b) e d) - art. 1, L. 147/2013)	0	30
Art.9, c.6	<b>Utenze stagionali non continuative ma ricorrenti</b> (riduzione c. 659 lett. c) - art. 1, L. 147/2013)	30	30
Art.9, c.5	<b>Istituzioni scolastiche non statali e scuole di formazione religiosa del clero della chiesa cattolica</b> (riduzione c. 659 lett. c) - art. 1, L. 147/2013)	30	30
Art.9, c.1 e c. 1 bis	<b>Compostaggio domestico e di comunità (DM 266/2016)</b> (riduzione c. 658 - art. 1, L. 147/2013)	0	20
Art.9, c.2	<b>Rifiuti assimilati autonomamente recuperati da Attività Produttive, anche temporanee</b> (riduzione c. 649 - art. 1, L. 147/2013):		
	a) qualora il recupero sia almeno pari al 15% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	15
	b) qualora il recupero sia almeno pari al 30% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	30
	c) qualora il recupero sia almeno pari al 50% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	50
	d) qualora il recupero sia almeno pari al 70% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	70

<b>Riduzioni</b>	<b>Descrizione</b>	<b>QV %</b>
Art.9 bis	<b>Attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari e non</b> (Legge 147/2013, art. 1 comma 652, comma 659 lettera e-bis e L.R. 16/2015, art. 3 commi 3 e 4)	
	comma 1 – devoluzione beni alimentari:	
	a. attività con superficie fino a 300 mq (fino al limite del kd)	300 €/t
	b. attività con superficie superiore a 300 mq (fino al limite del kd)	primi 300 mq - 300 €/t oltre – 20 €/t
	comma 2 – devoluzione beni non alimentari:	20 €/t
	comma 3 – progetto “Farmaco amico”	10 %
	comma 4 – certificazione “Ecolabel”	10 %

<b>Agevolazioni</b>	<b>Descrizione</b>	<b>QF %</b>	<b>QV %</b>
Art.9, c.5	<b>Istituzioni scolastiche non statali e scuole di formazione religiosa del clero della chiesa cattolica</b>	50	50
Art.9, c.3	<b>Raccolta differenziata per nuove attivazioni di servizi ad utenze commerciali delle categorie 22-23-24-27 che aderiscono a progetti comunali attivati dal Gestore, limitatamente al primo anno di attivazione</b>	0	10
Art.9, c.7	<b>Utenze non domestiche prive di consumi di rete, con attività formalmente cessata e attestata da idonea documentazione</b>	0	70
Art.9, c.8	<b>Utenze non domestiche degli esercizi commerciali, con attività ridotta a non oltre 3 (tre) giorni di apertura settimanale attestata da idonea documentazione</b>	0	50
Art.9, c.9	<b>Utenze non domestiche di pubblici esercizi che cessino di detenere e utilizzare “slot machine” e simili precedentemente autorizzate ed in esercizio attestata da idonea documentazione</b>	0	50

<b>Cumulabilità</b>	<b>Percentuale di massimo abbattimento della Tariffa</b>	<b>QF %</b>	<b>QV %</b>
Art.10	Utenze domestiche e non domestiche	80	80

**COMUNE DI MODENA**  
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

**ALLEGATO F -** Regolamento dell'Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Modena per la disciplina del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Titolo II – Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani



**REGOLAMENTO**  
  
**per la disciplina del**  
  
**Servizio di Gestione dei**  
**Rifiuti Urbani e Assimilati**  
  
**nell'Ambito Territoriale Ottimale di Modena**

Testo coordinato derivante dal testo approvato con emendamenti dalla Assemblea Consorziale nella seduta del 27 novembre 2006, dai successivi emendamenti approvati dalla Assemblea Consorziale nella seduta del 23 aprile 2007 e nella seduta del 27 novembre 2007, e dalle modifiche approvate nella seduta del 29 giugno 2009



## **Titolo II – Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani**

### Art. 9 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: principi generali

1. Fermo restando che i rifiuti speciali di norma restano tali, in attesa dell’emanazione dei criteri previsti dalla normativa vigente sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali aventi le caratteristiche definite ai successivi articoli del presente Titolo.
2. Alle superfici di formazione dei rifiuti assimilati agli urbani viene applicata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo Regolamento di applicazione. A fronte del pagamento della tariffa sono garantiti senza ulteriori oneri la raccolta e l’avvio a smaltimento, recupero o riciclaggio di detti rifiuti attraverso il servizio pubblico.
3. I rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono obbligatoriamente essere conferiti, se destinati allo smaltimento, al pubblico servizio, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12 comma 2. È invece facoltà del produttore ricorrere a soggetti terzi, provvisti delle necessarie autorizzazioni, per quanto riguarda le frazioni avviate a recupero o riciclaggio. Il documentato conferimento per l’avvio a recupero o riciclaggio di rifiuti assimilati, in quantità non inferiore ad una certa quota minima della propria produzione annua, dà luogo all’applicazione di sgravi tariffari, secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento di applicazione della tariffa.
4. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio: la responsabilità della raccolta, dell’avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

### Art. 10 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: ambito di applicazione

1. Sono assimilati agli urbani, se rispettano i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai successivi art. 11 e 12, laddove non ne sia esclusa per legge l’assimilabilità, i rifiuti speciali ricadenti nelle seguenti categorie:
  - α. rifiuti provenienti da attività commerciali;
  - β. rifiuti provenienti da attività di servizio, da enti economici e non economici pubblici e privati, da istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative, da servizi scolastici e loro pertinenze;
  - χ. rifiuti da attività artigianali di servizio alla persona o alla residenza;
  - δ. rifiuti derivanti da attività sanitarie, conformemente alla specifica normativa vigente;
  - ε. per quanto riguarda le strutture sanitarie pubbliche o private, come definite all’art. 3 c. 1 lett. l del presente Regolamento, sono sempre esclusi dalla assimilazione i rifiuti derivanti da:
    - I. laboratori;
    - II. sale operatorie;
    - III. ambulatori;
    - IV. reparti di terapia intensiva o comunque soggetti ad isolamento;
    - V. sale di cura e degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
    - VI. servizi igienici relativi a quanto elencato ai punti precedenti ed alle sale di cura e degenza non comprese nel precedente punto V;
  - φ. rifiuti derivanti da attività agricole ed agro-industriali, se prodotti all’interno del perimetro dell’area di espletamento del servizio, limitatamente:
    - I. alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti;

II. ai rifiuti prodotti all'interno dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione;

III. alle aree di ristorazione e/o pernottamento ed alle aree di preparazione degli alimenti (cucine e dispense) delle attività agrituristiche e di turismo rurale;

- γ. rifiuti derivanti da attività industriali, da attività artigianali di produzione di beni e da attività artigianali di servizio diverse dai servizi alla persona o alla residenza, con esclusione di norma dei rifiuti provenienti dalle sale di lavorazione, mentre sono sempre assimilati i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini ed aree scoperte operative, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, nei limiti di cui all'art. 12.

2. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

#### Art. 11 – Criteri qualitativi di assimilazione

1. Sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali provenienti dalle attività e lavorazioni previste al precedente art. 10 che:

- a. non sono classificati come rifiuti pericolosi;
- b. non rientrano nei casi di esclusione elencati nell'allegato A;
- c. non sono costituiti da rifiuti di imballaggi terziari. Gli imballaggi secondari sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata ai fini del successivo avvio a recupero.

2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate in conformità al Piano annuale delle attività e degli interventi, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

#### Art. 12 – Criteri quantitativi di assimilazione

1. I rifiuti speciali di cui all'art. 10, comma 1, lettera f, se rispondenti ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo 11, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica  $K_d$  (espresso in  $Kg/mq \cdot anno$ ) stabilito dal relativo Regolamento di Tariffa.

2. È facoltà della attività produttiva richiedere espressamente l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle sale di lavorazione, laddove conformi ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo 11. Per tali casistiche il Regolamento di Tariffa prevederà specifiche modalità di tariffazione.

3. Ai fini dell'assoggettamento a tariffa delle strutture sanitarie, la superficie delle sale di cura e degenza che non rientrano nelle casistiche di cui al comma 1 dell'art. 10 lett. d) punto V è computata nella misura del 20% della misura effettiva.

4. Alle strutture sanitarie si applicano coefficienti  $K_c$  e  $K_d$  omogenei in tutto l'ambito stabiliti dall'Agenzia coerentemente al DPR 158/99.

#### Art. 13 – Procedure di accertamento

1. Le procedure di accertamento del rispetto dei requisiti e dei criteri fissati dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, ai fini della assimilazione o meno di rifiuti speciali ai rifiuti urbani e conseguentemente dell'assoggettamento di una determinata attività al pagamento della tariffa, e le procedure di determinazione delle superfici assoggettate, sono stabilite dal Regolamento di applicazione della Tariffa nel rispetto dei principi e dei criteri di cui ai commi successivi.

2. Le procedure di cui al comma precedente dovranno rispettare i seguenti criteri:

- a. non sono assoggettabili a tariffa le superfici nelle quali si ha produzione pressoché esclusiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- b. nel caso di cui all'art. 12 comma 2, le superfici che originano esclusivamente scarti di lavorazione non saranno assoggettate a tariffa;
- c. nel caso di superfici in cui si abbia produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, alla superficie totale dell'attività assoggettata si applica una riduzione forfetaria in funzione del tipo di attività;
- d. la produzione di documenti che attestino il conferimento per l'avvio a recupero o riciclaggio di rifiuti assimilati, in quantità non inferiore al 30% della propria produzione annua, costituisce titolo per l'ottenimento di sgravi tariffari. L'attività richiedente dovrà documentare i quantitativi effettivamente esclusi dai circuiti del pubblico servizio e la propria produzione totale di rifiuti assimilati agli urbani.

3. L'accertamento può avvenire:

- a. con procedimento d'ufficio;
- b. su richiesta degli interessati, corredata della documentazione necessaria.

2. All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento sarà fatto riferimento alla situazione di assimilazione preesistente, vale a dire:

- a. saranno considerati assimilati i rifiuti prodotti dalle attività di cui risulti l'iscrizione nei ruoli di tariffa (o della TARSU nei Comuni ove ancora non è stato operato il passaggio a regime tariffario), in misura delle rispettive superfici iscritte;
- b. l'esistenza agli atti di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o Impresa autorizzati costituirà presunzione della classificazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della applicazione di riduzioni tariffarie e/o di esclusioni di parte della superficie.

#### Art. 14 – Forme di raccolta dedicate

1. Nella organizzazione del servizio rivolto alle imprese produttrici di rifiuti assimilati devono essere sempre privilegiate le forme di raccolta domiciliare, in primo luogo nelle zone artigianali ed industriali, preferibilmente comprensive di pesatura o altra forma di misura dei conferimenti.

2. È facoltà del Gestore concordare con singole attività forme specifiche di raccolta, sempre e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al Disciplinare Tecnico. In tal caso la pesatura (o altra forma di misura) dei rifiuti raccolti è obbligatoria, in modo da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti.

3. In nessun caso tali forme specifiche di raccolta debbono andare a detrimento del complessivo servizio pubblico. Nel caso esse comportino un aggravio del costo del servizio, rispetto alla situazione nella quale l'utenza interessata facesse ricorso alle ordinarie forme di raccolta, il differenziale di costo sarà integralmente sostenuto dall'utenza medesima.

**COMUNE DI MODENA**  
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

**ALLEGATO G - Riduzioni tariffarie per il conferimento differenziato dei rifiuti presso i Centri di Raccolta di cui all'art. 9, comma 4**

Alle utenze domestiche e non domestiche è riconosciuta una riduzione sulla Quota variabile della tariffa in base alla tipologia di rifiuti conferiti presso i Centri di raccolta, come di seguito indicato:

**UTENZE DOMESTICHE:**

CARTA e IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO (es. batterie per auto), IMBALLAGGI DI CARTONE E DI PLASTICA, PICCOLI ELETTRODOMESTICI, OLI MINERALI e METALLI	0,10 €/kg
LAMPADE FLUORESCENTI e OLI VEGETALI	0,35 €/kg
TV E MONITOR (max 3 conferimenti/anno)  RIFIUTI INGOMBRANTI IN LEGNO E VARI (max 5 conferimenti/anno, peso min conferimento 20 kg)	1 €/conferimento
FRIGORIFERI e GRANDI ELETTRODOMESTICI (max 3 conferimenti/anno)	3 €/conferimento

Condizioni:

soglia massima di 100 kg per singolo conferimento,

sconto massimo annuale pari al 35% della Quota Variabile della TARI.

**UTENZE NON DOMESTICHE:**

CARTA e IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
IMBALLAGGI DI CARTONE, PLASTICA e METALLICI	0,10 €/kg
OLI VEGETALI	0,35 €/kg

Condizioni:

soglia massima di 100 kg per singolo conferimento,

sconto massimo annuale pari al 35% della Quota Variabile della TARI.